



COS'È, COME FUNZIONA E COME SI ELEGGE LA

RSU

La **RSU** (rappresentanza sindacale unitaria) è l'organismo che, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro, agisce in ogni istituzione scolastica in rappresentanza del personale nelle **relazioni sindacali** col dirigente scolastico.

La **RSU** è eletta direttamente da **tutto il personale**, di ruolo e non di ruolo, in servizio al momento delle votazioni. La sua rappresentanza riguarda **indistintamente** tutte le figure professionali in servizio nell'istituzione (docenti, personale ATA, personale educativo) senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l'una o per l'altra qualifica.

Composizione

La **RSU** è formata da **tre** componenti negli istituti **fino a 200 addetti** e da **sei** in quelli che ne hanno **più di 200**.

Quando si vota, chi si vota

Le votazioni avvengono per tutte le scuole nelle date stabilite dal Protocollo sottoscritto il 9 gennaio 2018, e precisamente nei giorni **17, 18, 19 aprile**. Sedi e orari di votazione sono stabiliti dalla Commissione Elettorale di ogni istituzione scolastica, delle cui decisioni deve essere data comunicazione a tutto il personale mediante affissione all'Albo almeno 8 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto (quindi non oltre il **9 aprile**).

La **RSU** si considera validamente eletta se ha partecipato al voto **più della metà degli aventi diritto**. Se tale limite non si raggiunge, le votazioni vengono ripetute entro 30 giorni, sempre con le stesse liste e gli stessi candidati che hanno preso parte alla prima votazione. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, la situazione viene "azzerata" e si provvede al rifacimento dell'intera procedura elettorale nei successivi 90 giorni.

All'elezione della **RSU** concorrono le liste presentate in ogni istituzione scolastica dalle organizzazioni sindacali riconosciute come rappresentative, o da altre associazioni formalmente costituite e che abbiamo dichiarato di aderire all'accordo quadro per le elezioni delle RSU (CCNQ 7 agosto 1998).

Come si vota

Al momento del voto, all'elettore viene consegnata una scheda nella quale sono indicate le liste, nell'ordine in cui è avvenuta la loro presentazione. La modalità di votazione cambia a seconda del numero di addetti in servizio nella scuola.

- Nelle scuole **fino a 200 addetti**, che eleggono una **RSU** di tre componenti, per ogni lista sono riportati anche i nominativi delle candidate e dei candidati. Si vota apponendo una croce sullo spazio in cui è riportata la denominazione della lista. Oltre a votare la lista, si può dare **un solo voto di preferenza**, esclusivamente a chi è candidato nella lista votata. Il voto viene assegnato alla lista anche nel caso in cui si sia votato un candidato senza apporre un segno sulla denominazione della lista. Se invece è stata votata una lista ed è stata assegnata una preferenza a candidato di lista diversa, si considera valido il voto di lista e si annulla la preferenza impropriamente votata.
- Nelle scuole con **più di 200 addetti**, che leggono una RSU di sei componenti, la scelta della lista avviene come nel caso precedentemente illustrato, ma le preferenze esprimibili sono due, sempre individuate nell'ambito della lista votata. Potrebbe però essere necessario scrivere i nominativi che

si intendono votare, perché il Regolamento non prevede, in questo caso, che la scheda riporti per ogni lista anche le candidature presentate. Non è possibile votare candidature di liste diverse da quella votata: se ciò avviene, resta valido il voto dato alla lista, si annulla quello di preferenza.

In entrambi i casi sopra descritti, se vengono espressi voti di preferenza a candidati di più liste, o se viene votata più di una lista, il voto è nullo.

Come si stabilisce chi viene eletto

Terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede e all'assegnazione del numero di seggi spettanti alle diverse liste con un **sistema di tipo proporzionale** tenendo conto dei voti ottenuti (il *quorum* per definire il riparto fra le diverse liste si ottiene dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da assegnare).

Solo successivamente si prendono in considerazione i voti di preferenza ottenuti dai candidati; lo si farà solo per le liste che hanno ottenuto uno o più seggi, i quali saranno attribuiti a chi, nell'ambito di ciascuna lista, ha ricevuto il maggior numero di preferenze. Può pertanto accadere che un candidato, pur avendo ottenuto più preferenze di altri candidati di liste diverse, non risulti eletto in quanto la sua lista non ha ottenuto seggi (esempio: lista A 30 voti, lista B 25 voti, lista C 14 voti: la lista A ottiene 2 seggi, la lista B 1 seggio, la lista C nessun seggio. Un candidato della lista C ha avuto 14 voti di preferenza, più di ogni altro candidato delle liste concorrenti: tuttavia non sarà eletto, perché la sua lista non ha ottenuto seggi).

Per un riepilogo delle modalità del voto guarda l'[animazione curata dalla Federazione Cisl – Scuola, Università, Ricerca](#).